

# STUDIO TORAZZA PAPONE

## COMMERCIALISTI E REVISORI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA  
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6 - 16121 GENOVA

TEL. 010-5702804  
TEL. 010-590351  
FAX. 010-590731

EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Genova, 5 marzo 2012

Alla Preg.ma

Clientela

### CIRCOLARE DI STUDIO

#### COMPENSAZIONI IVA

#### URGENTE

Il d.l. n. 16 del 2 marzo u.s. ha trattato, tra l'altro, anche dei limiti alla compensazione orizzontale (vale a dire con imposte diverse dall'iva e con contributi o inail) del credito iva scaturente dalla dichiarazione annuale.

In estrema sintesi i nuovi limiti (già in vigore dal 2 marzo) sono i seguenti:

- 1) E' ammessa, senza nessuna formalità, la compensazione del credito iva dell'anno precedente (2011) fino ad € 5.000 con altre imposte e contributi (in precedenza il limite era di € 10.000);
- 2) E' ammessa la compensazione del credito iva per la parte eccedente i 5.000 e fino al massimo di € 15.000 a condizione che sia preventivamente presentata la dichiarazione iva (in via autonoma) e che il mod. f24 sia inviato tramite Entratel o Fisconline, o tramite gli intermediari abilitati; la compensazione è possibile solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione iva;
- 3) Per le compensazioni eccedenti i 15.000 € per la compensazione è necessaria anche l'apposizione del visto di conformità, oltre a quanto già indicato al precedente n. 2).

La novità, dunque, riguarda l'abbassamento del limite di compensazione senza formalità da 10.000 € a 5.000 €

In merito, in attesa di ulteriori chiarimenti ministeriali, sembra che le compensazioni effettuate fino al 1° marzo 2012 possano ritenersi valide anche se effettuate per importi superiori a 5.000 € (ma entro i 10.000 €).

Lo Studio resta a disposizione per fornire tutta la collaborazione necessaria.

Paolo Torazza

Alberto Papone